

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Parte I – Disposizioni generali

#### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato dall'Ordine degli ingegneri di Trieste (di seguito denominato "Ordine") in conformità al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice") e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire che il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali avvenga esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dal Codice Deontologico e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

#### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, si intende per:

- a. "banca di dati": qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- b. "dato personale:" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c. "trattamento dei dati": qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- d. "dati sensibili:" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
- e. "dati giudiziari": i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 14/11/2002 n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati e relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f. "titolare:" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le

- decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g. “responsabile”: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - h. “incaricati:” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - i. “comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. “diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - k. “misure minime”: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati;
  - l. “CFP”: i Crediti Formativi Professionali acquisiti da ciascun iscritto in conseguenza della partecipazione ad attività formative formali, non formali e informali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale necessaria per esercitare la professione di Ingegnere.

### **Art. 3 Circolazione dei dati all'interno dell'Ordine**

1. L'accesso ai dati personali ed il loro trattamento da parte dei membri dell'Ordine è limitato ai casi in cui sia finalizzato il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Codice e salve le deroghe previste, l'Ordine non richiede il consenso dell'interessato al fine di procedere al trattamento dei dati personali obbligatori ai fini dell'iscrizione all'Albo (diversi da quelli sensibili e giudiziari) nonché per i dati facoltativi acquisiti con l'assenso dell'interessato.
3. Il responsabile del trattamento dei dati autorizza l'incaricato a consegnare i dati ai richiedenti a seguito della presentazione della domanda redatta su appositi moduli predefiniti, corredati di adeguata motivazione.

## **Parte II: Soggetti che effettuano il trattamento e diritti dell'interessato**

### **Art. 4 Titolare e responsabile dei dati**

1. Il titolare dei dati personali, raccolti presso l'Ordine, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, da esso detenuti è il Presidente pro tempore in carica.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio dell'Ordine, designa uno o più responsabili del trattamento dei dati individuandoli tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Il responsabile del trattamento designa uno o più incaricati alle operazioni di custodia e trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile attenendosi alle istruzioni da loro impartite.

### **Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. Nell'ambito organizzativo dell'Ordine vengono adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali, sensibili e giudiziari, siano accessibili ai soli titolare, responsabile/i incaricato/i del

trattamento dei dati e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

### **Art. 6 Informativa**

1. L'Ordine provvederà ad assolvere agli obblighi di informativa prevista dal Codice ogni qual volta si provveda alla raccolta di dati personali,

2. L'informativa conterrà, ai sensi dell'art. 13 del Codice:

- a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli;
- c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d. i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- e. gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

3. L'informativa sarà resa avvalendosi della modulistica appositamente predisposta.

4. L'obbligo di informativa nel confronto di tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine si intende altresì assolto con la pubblicazione sulla pagina web dedicata sul sito "www.ordine ingegneri.ts.it" del presente Regolamento e dell'Informativa appositamente predisposta.

### **Art. 7 Diritti dell'interessato**

Nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla normativa, all'interessato viene garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e precisamente:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- c. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente Art. 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- e. di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **Art. 8 Esercizio dei diritti dell'interessato**

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice mediante richiesta scritta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento utilizzando, preferibilmente, la modulistica appositamente predisposta.
2. La richiesta può essere formulata anche oralmente ai medesimi soggetti nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 lettere 1 e 2 del Codice.
3. A seguito dell'autorizzazione del responsabile del trattamento, i dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici; su espressa richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato.
4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

### **Parte III: Regole per il trattamento dei dati**

#### **Art. 9 Misure di sicurezza**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Per quanto riguarda la sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici i responsabili del trattamento operano secondo le modalità individuate nel Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) secondo quanto previsto dal Codice e dal relativo Allegato B.
3. Agli incaricati è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato.
4. Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza, nonché di collaborare nel rendere possibile la redazione e l'aggiornamento periodico del DPS. In ogni caso sarà data particolare cura al trattamento dei dati inerenti procedimenti disciplinari e di vidimazione parcelle.

#### **Art. 10 Notificazione**

1. I responsabili del trattamento che intendono procedere al trattamento di dati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al titolare.

2. La comunicazione deve contenere:

- a. le finalità e le modalità di trattamento;
- b. la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati riferiscono;
- c. gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, fuori dal territorio nazionale;
- d. l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati
- e. una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati:
- f. l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

3. Il titolare notifica al Garante il trattamento dei dati personali cui intende procedere, nei casi di cui all'art. 37, comma 1 del Codice.

### **Art. 11 Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali**

1. Le richieste rivolte all'Ordine da Enti o Amministrazioni pubbliche finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto al responsabile della struttura; in esse devono essere indicati gli estremi del richiedente e devono essere indicati con esattezza in dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

2. Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali; esse devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:

- a. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
- b. i dati cui la domanda si riferisce, le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- c. l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
- d. la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti, esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.

### **Art. 12 Utilizzazione di dati pubblici**

Ai sensi dell'art.61 del Codice i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, che devono essere inseriti nell'Albo professionale possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica; può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

L'Ordine può, a richiesta della persona iscritta all'Albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 1. con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

A richiesta dell'interessato l'Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni e seminari.

### **Art. 13 Trattamento di dati sensibili e giudiziari**

1. Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari è ammesso solo se attuato in conformità agli articoli 20 e 21 del Codice e nel rispetto dei principi atti a prevenire violazioni di diritti, della libertà fondamentale e della dignità dell'interessato.

2. In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione di determinazioni di competenza dell'Ordine contenenti dati sensibili o giudiziari deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione negli atti medesimi sia realmente necessaria per il

raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento; allorchè i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

3. I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile o giudiziario devono essere individuati attraverso le iniziali del nome e del cognome.

#### **Art. 14 Disposizioni finali**

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

3. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sensibili giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I costi di cui all'art. 10, comma 7 del Codice nonché quelli relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono determinate con delibera del Consiglio dell'Ordine.